

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE PROT 95380/20 DEL 04.12.2020

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA E MEDIA TENSIONE PER GLI ANNI 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - CODICE GARA VAG20F1902, CIG MASTER LOTTO 1 8448303030, LOTTO 2 84483051D6.**  
**- LOTTO 2: ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020.**  
**NOMINA DEL RUP E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Veritas con nota prot. 70296 del 16.09.2020 ha formalizzato l'adesione alla procedura di gara in oggetto gestita da VIVERACQUA s.c. a r.l. per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione per gli anni 2021-2025;
- che tale procedura si è conclusa con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di VIVERACQUA s.c. a r.l. del 26 ottobre 2020 n. 38 mediante la quale ha disposto l'aggiudicazione di entrambi i Lotti, rispettivamente a favore di AGSM Energia S.p.A. per il LOTTO 1 (BT) e di Alperia Smart Services s.r.l. per il LOTTO 2 (MT);
- come da informazione ricevuta da VIVERACQUA s.c. a r.l., in data 25 novembre 2020 (ultimo giorno utile) Edison Energia S.p.A., seconda classificata nel lotto n. 2, ha notificato a VIVERACQUA ricorso avanti al Tar Veneto;
- con determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di VIVERACQUA s.c. a r.l. del 03 dicembre 2020 n. 43/20 trasmessa a VERITAS SpA in pari data e qui integralmente richiamata, si dà atto che:
  - “ - ai sensi dell'art. 32 , comma 11, del d. Lgs. n. 50 del 2016, non risulta possibile procedere alla sottoscrizione del contratto “ dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni ”;*
  - sussistono nel caso fondate ragioni per le quali risulta necessario procedere alla esecuzione del contratto in via d'urgenza;*
  - invero, in mancanza di tale esecuzione in via d'urgenza si dovrebbe procedere con il ricollocamento di tutte le forniture nel “regime di salvaguardia”;*
  - tale regime comporterebbe una pluralità di gravose conseguenze di carattere amministrativo ed economico;*
  - in particolare, quanto alle conseguenze di carattere amministrativo, si creerebbero notevoli disagi relativamente alla gestione tecnica delle forniture, non potendosi ottenere dati tecnici di consumo nei modi e tempi abituali per le diverse società consorziate in VIVERACQUA;*
  - inoltre, il processo di ricollocamento di tutte le forniture nel “regime di salvaguardia” potrebbe*

*generare ritardi per l'eventuale rientro delle forniture nel mercato libero (in forza del costituendo contratto);*

*- quanto alle conseguenze di carattere economico, il passaggio al regime di salvaguardia comporterebbe extracosti di circa 14,62 €/MWh (15,90-1,28), quantificabile complessivamente nel trimestre in euro 1.900.000;*

*Considerato che*

*- la modalità di fissazione del prezzo prevista nel disciplinare tecnico della fornitura da affidare è più elastica rispetto alla modalità contrattuale 2020 (fornitore Edison), in scadenza al 31.12.2020;*

*- infatti, la modalità prevista nell'accordo quadro aggiudicato consente alle diverse società consorziate di fissare il prezzo dell'energia (in momenti decisi dalle stesse amministrazioni con cadenza minima trimestrale) fino al 100% delle quantità totali, mentre la modalità contrattuale 2021 (rectius 2020) definiva la possibilità di fissare il prezzo di una sola quota prestabilita del 50% della quantità totale, mantenendo il prezzo a PUN (Prezzo Unico Nazionale della Borsa dell'energia) per la restante quota del 50%;*

*- inoltre, lo spread "offerto" da Alperia con la nuova procedura di gara è stato di 1,28 €/MWh, mentre lo "spread" contrattuale 2020 applicato da Edison è di 1,62 €/MWh;*

*- l'extracosto, quindi, per un solo trimestre assommerebbe a circa € 44.000 per una differenza di 0,34 €/MWh;*

*Considerato, altresì, che*

*- VIVERACQUA e le consorziate non ritengono giuridicamente percorribile la "proroga" del contratto in essere, in quanto si tratta di istituto che va notoriamente applicato in via eccezionale;*

*- comunque, come sopra si è argomentato, il contratto in essere prevede una diversa (e meno conveniente per le consorziate) modalità di svolgimento del servizio, in quanto la nuova gara consente di fissare i prezzi dell'energia tutta in maniera dinamica;*

*Rilevato, infine, che*

*- al fine di procedere all'affidamento d'urgenza, è necessario procedere con l'operazione c.d. di switch entro il 10 dicembre (termine formale) che all'atto pratico si riduce al 4 dicembre 2020 (temine tecnico pratico), in quanto altrimenti l'operazione non verrebbe conclusa entro il 31 dicembre 2020, con il rischio, quindi, dello sgancio delle forniture che finirebbero in salvaguardia;*

*- all'esito delle decisioni del TAR risulterà comunque sempre possibile conformarsi alle decisioni del Giudice, nel rispetto dei termini temporali tecnici previsti per il subentro del servizio;*

*- in ogni caso, si ritiene di limitare il periodo di esecuzione del contratto in via di urgenza fino alla decisione del TAR con sentenza e comunque entro la data del 31 marzo 2021, in ragione della gestione trimestrale del contratto (cadenza minima trimestrale per la fissazione del prezzo dell'energia);"*

- con suddetta Determinazione VIVERACQUA ha deliberato di affidare l'esecuzione del contratto in via di urgenza ad Alperia Smart Services s.r.l. fino alla decisione definitiva del Tar Veneto con sentenza del contenzioso sopra indicato e, comunque, fino alla data del 31 marzo 2021, in ragione del termine minimo di gestione trimestrale del contratto (fissazione del prezzo dell'energia per il solo primo trimestre 2021);

preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di provvedere in merito all'approvazione delle risultanze della procedura esperita da Viveracqua Scarl, anche per le esigenze di Veritas Spa e all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza relativamente al Lotto 2 (MT) ad Alperia Smart Services s.r.l., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020;

### DISPONE

1. di recepire e approvare le risultanze della procedura esperita da Viveracque, anche per le esigenze di Veritas Spa, che ha disposto l'aggiudicazione di entrambi i Lotti, rispettivamente a favore di AGSM Energia S.p.A. per il LOTTO 1 (BT) e di Alperia Smart Services s.r.l. per il LOTTO 2 (MT);
2. di dare avvio, per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ad Alperia Smart Services s.r.l. di Bolzano (BZ) – C.F. e P.IVA 01745520211 relativamente al Lotto 2 (MT) fino alla decisione definitiva del Tar Veneto con sentenza del contenzioso sopra indicato e, comunque, fino alla data del 31 marzo 2021, in ragione del termine minimo di gestione trimestrale del contratto (fissazione del prezzo dell'energia per il solo primo trimestre 2021), alle condizioni di aggiudicazione;
3. di nominare il dott. Zanutto Massimo in qualità di Responsabile Unico del procedimento e l'ing. Alessandro De Pol in qualità di Direttore dell'esecuzione per le forniture in oggetto;
4. di sottoporre a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione il presente provvedimento, per quanto di competenza.

- dott. Andrea Razzini –  
DIRETTORE GENERALE